



STATUTO

Associazione Il Larice

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome

Sotto la denominazione Associazione "Il Larice" (in seguito detta Società) è costituita una Società ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Sede

La Società ha sede nella frazione di Leontica del Comune di Acquarossa.

Art. 3 Scopo

La Società si prefigge di:

- a) creare un punto d'incontro a Leontica con l'obiettivo di condividere e promuovere cultura, turismo e prodotti locali.
- b) mantenere e sviluppare il contesto socio-economico del paese di Leontica.
- c) favorire l'unione tra i cittadini ed i villeggianti del paese di Leontica e dintorni, impegnandosi a mantenere, valorizzare e tramandare le tradizioni storiche, culturali e ricreative del paese.

La Società potrà partecipare con contributi finanziari per sostenere iniziative e attività che rientrano negli scopi della società stessa. Il Comitato valuterà caso per caso tali interventi.

Art. 4 Soci

Sono soci della Società coloro che pagano la tassa annuale stabilita dall'Assemblea.

Art. 5 Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea Generale.
- b) il Comitato.
- c) l'Ufficio di Revisione.

II. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 6 Competenze in generale

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano della Società ed è composta da tutti i soci.

Art. 7 Competenze specifiche

L'Assemblea:

- a) nomina due scrutatori.
- b) approva il verbale della precedente assemblea generale.
- c) approva la relazione annuale del presidente.
- d) approva i conti annuali, dopo aver sentito il rapporto dei revisori.
- e) ratifica eventuali proposte presentate dal comitato.
- f) nomina il presidente ed i membri del comitato. La carica di presidente può essere assunta anche da due membri che si assumono la co-presidenza in modo paritario.
- g) nomina i revisori dei conti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della tassa sociale annuale.

Delle deliberazioni assembleari verrà tenuto un verbale.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti, ad eccezione della deliberazione sullo scioglimento della società che richiede il consenso dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti in assemblea che rappresenti in pari tempo almeno il 51 % di tutti i soci della società.

Art. 8 L'assemblea generale ordinaria

Essa è indetta dal Comitato con semplice lettera e/o messaggio elettronico (e-mail) con 20 giorni d'anticipo; si riunisce di regola entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 9 L'assemblea straordinaria

Il Comitato può convocare assemblee straordinarie. La stessa facoltà spetta ai soci aventi diritto di voto che possono sottoscrivere una richiesta scritta al Comitato indicando esattamente gli oggetti da inserire nell'ordine del giorno; questa richiesta deve essere sottoscritta da almeno $\frac{1}{5}$ dei soci. Il Comitato vi darà seguito convocando l'assemblea nei 30 giorni successivi.

III. IL COMITATO

Art. 10 Composizione e organizzazione

Il comitato è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea generale.

Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente, il segretario e cassiere (le due funzioni possono anche essere cumulate).

La società è vincolata dalla firma collettiva a due fra i membri del comitato.

Art. 11 Convocazioni

Il comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Tre membri possono chiedere la convocazione del comitato indicando l'ordine del giorno. Il presidente darà seguito alla convocazione entro 10 giorni.

Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente o del suo sostituto.

Art. 12 Compiti

Il comitato esercita le seguenti competenze:

- a) concretizzare gli indirizzi generali della Società nel rispetto dello statuto e delle decisioni dell'assemblea generale.
- b) curare l'andamento generale della Società, l'osservazione dello statuto e l'esecuzione delle direttive e deliberazioni votate dell'assemblea generale o straordinaria.
- c) amministrare la Società in tutte le sue attività e rappresentarla di fronte a terzi.
- d) eseguire attività di gestione di progetto nell'ambito dello scopo sociale.

Art. 13 Durata della carica

Il comitato resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il suo mandato scade con l'assemblea generale ordinaria che approva i conti dell'ultimo anno del quadriennio.

IV. UFFICIO DI REVISIONE

Art. 14 Composizione e compiti

L'ufficio di revisione si compone di 2 membri eletti dall'assemblea generale; la durata della carica è di quattro anni come per il comitato. L'assemblea generale sostituisce un membro dell'ufficio di revisione a rotazione; di regola si sostituisce il membro che è stato revisore per il maggior numero di anni.

L'ufficio di revisione verifica annualmente i conti della Società ed allestisce un rapporto scritto all'indirizzo dell'assemblea.

Art. 15 Anno contabile

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.

V. DIVERSI

Art. 16 Capitale sociale e finanziamento

Il capitale sociale è costituito dalle quote sociali definite dal Comitato, degli interessi sul patrimonio sociale, da contributi volontari di enti pubblici e privati, dagli introiti di manifestazione, collette o altre azioni di sostegno.

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti della Società; gli impegni ed i debiti eventuali sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio della Società.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento della società può avvenire soltanto su deliberazione dell'assemblea generale convocata in seduta straordinaria, in conformità dell'art. 9. La decisione di liquidazione va presa a maggioranza dei soci presenti in conformità dell'art. 7.

L'assemblea decide, in conformità all'art. 7, sulla destinazione degli attivi netti del patrimonio.

Se entro 2 anni dalla decisione dello scioglimento non si è identificato un beneficiario degli attivi netti, gli stessi vanno devoluti al Comune di Acquarossa.

Art. 18 Diritto applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili gli art. 60 segg. CC.

Art. 19 Modifiche statutarie

Lo statuto può essere modificato in ogni momento con decisione assembleare.

Art. 20 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore in data 22.10.2020.